

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Hof 2 Js 218/67	518 AR 3188/66	archiviato 29.11.67
Hof 2 Js 206/67	518 AR 3190/66	archiviato 29.11.67
Limburg, Zweigstelle Wetzlar 6 Js 1101/67	518 AR 34/67	archiviato 30.11.67
Bayreuth 1 Js 502/67	518 AR 177/67	archiviato 14.12.67
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3193/66	archiviato 27.12.67
Hof Js 205/67	518 AR 3189/66	archiviato 24.01.68
Stuttgart 15 Js 2005/67	V 518 AR 3228/66	archiviato 30.01.68
Bayreuth 1 Js 501/67	V 518 AR 3199/66	archiviato 05.03.68
Stuttgart 17 Js 1350/67	518 AR 3227/67	archiviato 03.05.68
Hof 2 Js 207/67	518 AR 3210/66	archiviato 19.06.68
Hof 2 Js 127/67	518 AR 3191/66	archiviato 19.06.68
Hannover 2 Js 533/67	V 518 AR 30/67	archiviato 11.07.68
LG Stuttgart I Ars 62/68	518 AR-Z 14/64	archiviato 23.12.68
Frankfurt 4 Js 954/67	518 AR 3192/66	archiviato 12.05.69
Stuttgart 16 Js 186/69	518 AR 29/67	archiviato 16.03.70
Mannheim 2 Js 116/67	518 AR 22/67	archiviato 25.08.70
München 110 Js 24-25/69	518 AR 3192/66	archiviato 16.09.70
München I 112 Js 6/67	V 518 AR 1227/67	archiviato 15.10.70
Bremen 29 Js 80/69	V 518 AR 3211/66	archiviato 15.01.71
ZSt Dortmund 12/63	V 518 AR-Z 4/63	morte di Bosshammer; archiviato 12.02.71
Berlin 3 P (K) Js 12/70	V 518 AR 3226/66	archiviato 27.04.71
München I 117 Js 12/63	V 518 AR 3198/66	archiviato 28.04.71
München I 117 Js 34/71	V 518 AR 710/71	archiviato 06.07.71
Bückerburg 2 Js 81/68	518 AR 25/67	archiviato 30.12.71
Köln 24 Js 201/68	V 518 AR 3199/66	archiviato 02.07.72
Bielefeld 5 Js 104/67	V 518 AR 3231/66	archiviato 13.09.72
Bonn 8 Js 134/67	V 518 AR 28/67	archiviato 16.04.73
Darmstadt 2 Js 1127/67	V 518 AR 33/67	archiviato 02.05.73
Bonn 8 Js 170/71	V 518 AR 513/70	archiviato 26.06.73
Gießen 2 Js 582/67	V 518 AR 24/67	archiviato 07.11.73
Göttingen 6 Js 196/79	518 AR-Z 200/76	archiviato 26.12.80
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR 230/71 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81

#### Capitolo 4. La terza fase nella gestione dei fascicoli

##### 4.1 Trasmissione dei fascicoli contro ignoti

Come rilevato nel precedente capitolo, nei primi mesi del 1965 i fascicoli dei crimini di guerra sono oggetto dell'esame della Procura generale militare, sollecitata dal Ministero della difesa su richiesta proveniente dal Governo della Repubblica Federale di Germania di avere copia di quei fascicoli.

Pochi mesi dopo, nel dicembre 1965 il Procuratore generale militare Santacroce ritorna sui fascicoli dell'archivio, attraverso un ordine di servizio,<sup>203</sup> destinato ai Procuratori militari della Repubblica.

A quest'ordine di servizio furono allegati complessivamente milleduecentosessantacinque fascicoli dei 2274, precedentemente sottoposti all'archiviazione provvisoria. I 1265 fascicoli in questione erano tutti contro ignoti.

Tale invio fu curato dall'allora capitano Franco Puliti,<sup>204</sup> cancelliere militare, coordinato dal dott. Massimo Tringali (che ritroveremo durante il passaggio di consegne dell'archivio), magistrato militare applicato alla Procura generale militare<sup>205</sup>.

Il testo della lettera del Procuratore generale militare dott. Santacroce era il seguente: "trasmetto i carteggi di cui all'unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l'occupazione di militari tedeschi assolutamente sconosciuti. Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione prego attenersi alle seguenti direttive di massima: esaminare gli atti al fine dell'esatta definizione giuridica dei fatti; gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti; la definizione dei procedimenti sia affidata se è possibile ad un solo magistrato del pubblico Ministero e al medesimo giudice istruttore; i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta; un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio; l'estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonché di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico. Prego assicurare"<sup>206</sup>.

Le diverse procure militari, ottemperarono alla richiesta, archiviando tutti i 1265 fascicoli in maniera definitiva per l'impossibilità di procedere a qualsiasi ulteriore attività istruttoria e processuale.

Il Tribunale militare di Torino fu investito, dell'arrivo di centoquarantatre fascicoli relativi a crimini di guerra compiuti da ignoti con lettera del 17 dicembre 1965. In data 8 maggio 1967 il pubblico Ministero militare dott. Vittorio De Cillis riscontrò la Procura generale militare allegando le sentenze del giudice i-

<sup>203</sup> Documento in atti.

<sup>204</sup> Ascoltato avanti alla Commissione, sia in audizione libera che con le forme dell'esame testimoniale, il cap. Puliti non ha purtroppo fornito alla commissione indicazioni utili.

<sup>205</sup> Sono gli anni nei quali il dott. Tringali trasmette numerosi incartamenti all'archivio (la nota e l'elenco degli allegati risalgono al 19 aprile 1966, documento 14/9 pp. 161-163).

<sup>206</sup> Documento in atti.

struttore che furono emesse tutte tra il 24 ottobre 1966 e il 10 novembre 1966<sup>207</sup>. La motivazione, uguale per tutti i casi, fu di “non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato”.

Il Tribunale militare di Padova in data 29 aprile 1969 rispose alla Procura generale militare che, in data 21 aprile 1969, erano state emesse dal giudice istruttore, dott. Mario Segalla, trentasette<sup>208</sup> provvedimenti di non doversi procedere conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti dell'ufficio del Pubblico ministero militare, dott. Salvatore D'Agata e dott. Stefano Attardi, con la seguente eguale motivazione “ritenuto che trattasi di episodi avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale e che non sussiste alcuna possibilità di identificarne gli autori dispone non doversi procedere per i fatti sopra esposti per essere rimasti ignoti gli autori”.

La procura della Repubblica del Tribunale militare di La Spezia fu investita in data 26 febbraio 1966 di ben duecentodiciassette fascicoli e in data 17 luglio 1967 fu in grado di rispondere alle pretese dell'ufficio superiore con lettera del Pubblico ministero militare dott. Umberto Saraceni. Altri quarantatre furono inviati da Roma a La Spezia in data 17 luglio 1968.

Le duecentoquattordici sentenze furono emesse dal giudice istruttore, dott. Maffeo Rondano, in due udienze, il 15 e il 16 giugno 1967, mentre l'udienza dell'11 febbraio 1969 fu dedicata all'emissione dei provvedimenti giunti nel secondo momento; si tratta di sentenze di non doversi procedere<sup>209</sup> motivate allo stesso modo: “in quanto a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emergono dagli atti del processo alcun elemento che consente di addivenire alle identificazione dei militari tedeschi cui viene attribuita la responsabilità del fatto criminoso descritto nel capo di imputazione e che il lungo periodo di tempo trascorso e le suaccennata assoluta mancanza di elementi non rendono possibile allo stato l'esperimento di eventuali indagini volte alla identificazione dei responsabili!”.

In data 10 marzo 1966 centosettantuno fascicoli furono inviati dal cap. Puliti alla Procura militare della Repubblica di Roma. A trattarli, in funzione di giudice istruttore, fu il dott. Alfio Nicolosi che diede corso alla richiesta del pubblico Ministero dott. Nicola Pantano di non doversi procedere per tutti i procedimenti “poiché a seguito delle opportune indagini esperite non si è potuto accertare l'identità personale dell'imputato che pertanto è rimasto sconosciuto. Ritenuto che allo stato attuale degli atti non si ravvisa la possibilità di ulteriori fruttuose indagini dichiara non doversi procedere in ordine al fatto per essere rimasti ignoti gli autori del reato”.

Uguale sorte ebbero i tre fascicoli inviati in data 17 luglio 1968 e che il giudice istruttore dott. Vito Antuofermo, vista la richiesta del pubblico Ministero dott. Giuseppe Perassoli, dispose in modo che potessero essere riscontrate le volontà della procura generale già in data 10 aprile 1969.

Tutti i fascicoli trattati a Roma vennero poi ritualmente inviati al Procuratore generale militare, ruolo ricoperto al tempo dal dott. Giuseppe Scandurra.

Sia al dott. Alfio Maasimo Nicolosi che al dott. Scandurra, durante le audizioni tenute in commissione, sono state richieste spiegazioni in merito a questi procedimenti.

<sup>207</sup> Più precisamente si è trattato di centodiciannove sentenze e sette decreti di archiviazione in quanto alcuni fascicoli vennero abbinati.

<sup>208</sup> Invio con lettera del dott. Santacroce del 17 dicembre 1965 con ventisette fascicoli e del 17 luglio 1968 dieci fascicoli.

Il primo non ha ricordato i fatti, mentre il secondo ha dichiarato, evidenziando la mancanza di qualsivoglia condizionamento politico che era una situazione che si verificava un po' in tutti i tribunali militari. [...] Non posso dire che ci fosse un ordine politico, però erano fascicoli che giungevano e che venivano trattati alla stregua di tutti i fascicoli, con un sostituto che veniva designato, con una richiesta al giudice istruttore, con un deposito degli atti secondo il rito normale che veniva previsto allora e con una sentenza del giudice istruttore. [...] Era una situazione che si verificava nell'ambito degli ignoti militari che venivano trattati nell'ambito dei vari uffici giudiziari. [...] non si è mai diffusa questa sensazione — lo devo dire con molta sincerità — che ci fosse un intento diretto ad occultare ogni circostanza. Forse c'è stata una valutazione relativa al fatto, nel senso che non c'erano altri elementi per poter giungere ad una identificazione degli ignoti. [...] Era un fascicolo a carico di ignoti per i quali non c'erano elementi, credo che sia stato ritenuto così dal giudice istruttore, per poter approfondire le indagini o per avere ulteriori elementi, affinché dagli ignoti si passasse al giudizio nei confronti di noti. [...] non c'è stata un'impostazione di massima perché non si facessero le indagini o perché si giungesse ad un proscioglimento, ad una qualificazione di estraneità e quindi di archiviazione”.

Anche il tribunale di Verona ottemperò alle richieste del gen. Santacroce anche se con modalità parzialmente diverse da quelle seguite da altri uffici, effettuando cioè ulteriori indagini peraltro, totalmente infruttuose.

In data 17 dicembre 1965 furono inviati centottanta fascicoli e su sollecitazione del cap. Puliti il dott. Carlo Merler del tribunale di Verona rispose in data 7 maggio 1968: sono state fatte indagini tramite i competenti comandi dei carabinieri per l'eventuale identificazione degli autori militari tedeschi. Poiché le indagini hanno dato esito negativo si sta procedendo alla totale definizione dei procedimenti<sup>210</sup>.

Segui, in data 16 febbraio 1966, l'inoltro di quattrocentoventisei fascicoli al Tribunale di Napoli (Procuratore militare dott. Ugo Sciortino), ed altri quindici inviati il 17 luglio 1968.

Il riscontro avvenne il 22 luglio 1968 e il 28 febbraio 1970. Quattrocentododici sentenze di non doversi procedere e cinque decreti di non doversi promuovere l'azione penale.

Il giudice istruttore fu il dott. Antonio Bianco e il pubblico Ministero di indagine il sostituto procuratore della Repubblica dott. Antonio Di Paolo, tranne per quanto riguarda due trattati dal collega dott. Dante di Iasi di cui venne sollecitata la comunicazione dell'esito alla Procura generale militare in data 12 marzo 1970. Per tutti la stessa motivazione: “gli autori del delitto in esame non furono all'epoca identificati; tenuto conto del lungo tempo trascorso, delle particolari circostanze storiche in cui i fatti ebbero luogo, della nazionalità straniera dei loro autori appare ormai impossibile pervenire alla identificazione e al rintraccio dei medesimi”

<sup>209</sup> A cui devono aggiungersi sei provvedimenti che decretavano di non doversi promuovere l'azione penale in quanto si era trattato di episodi di combattimento bellico.

<sup>210</sup> Centosettantasette sentenze emesse in data 29 maggio 1968 di non doversi procedere a firma del giudice istruttore Luigi Recchia tutte così motivate: “dalle attente ricerche esperite per l'accertamento del fatto di cui in rubrica è rimasta provata la genericità del reato mentre malgrado le diligenti indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria nonché recentemente interessati dal competente ufficio del pubblico Ministero procedente non è stato possibile individuare i militari autori del reato; non è senza fondamento opinare che eventuali ulteriori ricerche, mentre confermerebbero i fatti non apporterebbero alcun utile e valido elemento per l'identificazione degli autori, dovendosi tener conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione degli stessi (oltre venti anni) e del fatto che i responsabili - se ancora in vita - sono stranieri residenti oggi fuori dallo stato italiano.”

Alla luce di questi fatti appare corretta l'affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare secondo la quale tali fascicoli "non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali" sebbene con ricerche più precise, e con i moderni strumenti informatici, si sarebbe, per alcuni, riuscito a identificare i responsabili.

Si prenda il caso relativo al fascicolo n. 996 del registro generale, trasmesso alla Procura militare di La Spezia, con nota in data 25 febbraio 1966 del Procuratore generale militare dott. Enrico Santacroce, successivamente definito con sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati (violenza contro privati di cui all'art. 185, commi 1 e 2, C.P.M.G. in relazione all'art. 575 C.P. ed incendio in paese nemico (art. 185, comma 1, C.P.M.G.).

Tale fascicolo, ad un attento esame, sarebbe potuto essere unito (ma ben prima di quella data) al fascicolo relativo al processo a carico del Magg. Walter Reder, nel quale era stato anche giudicato per l'episodio di Casteldebole, come risulta al capo f) della sentenza, che fu pronunciata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale militare di Bologna, e che per tale specifica imputazione fu di assoluzione per insufficienza di prove.

Purtuttavia, non compete a questa Commissione rilevare e/o valutare il comportamento tenuto dalle varie procure competenti o dai suoi pubblici ministeri e/o Giudici istruttori (ciò esulerebbe dal compito assegnatogli), nel momento in cui comunque tali procedure si sono rilevate corrette giuridicamente (sentenza).

Questa volta, infatti, i provvedimenti di archiviazione sono stati assunti dagli organi competenti per legge, le procure territorialmente competenti.

Inoltre, mette conto sottolineare, come dalla visione dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi nel 1994, ben 353<sup>211</sup> (trecentocinquantequattro) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote).

Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese<sup>212</sup>.

Orbene, tale riscontro lascia profondamente interdetti sui motivi che possano aver spinto la Procura generale ad inviare alle procure competenti ben 1250-1300 fascicoli il cui responsabile era ignoto, trattenendone invece altri 353 i cui responsabili erano anch'essi ignoti e sarebbero stati puntualmente archiviati dalle procure competenti territorialmente dopo l'invio del 1994-96.

Questa decisione, per esempio stride con la tesi dell'occultamento volontario, premeditato e cosciente<sup>213</sup>. Infatti, se si fosse voluto (con l'invio dei fascicoli del 1965) "snellire" l'archivio per meglio occultarlo, si sarebbero dovuti inviare alle procure competenti anche questi restanti 353 fascicoli. Ma ciò non è stato fatto, anzi nell'archivio ritrovato a Palazzo Cesi vennero trovati, oltre ai predetti 353 fascicoli anche fascicoli già definiti con sentenza (perché occultare fascicoli già definiti con sentenza?), e perché occultare fascicoli relativi a reati quali furto, rapina e busca, ma di questo si dirà nel paragrafo 5.3.

Peraltro, l'invio e l'archiviazione dei 1265 fascicoli, non chiude le attività della Procura generale militare sugli atti relativi ai crimini di guerra, come testimonia la vicenda del passaggio di consegne dei fascicoli,

<sup>211</sup> Cfr. la tabella relativa ai fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi, riportata a p. 181.

<sup>212</sup> *Ibidem*.

<sup>213</sup> Tra l'altro questo occultamento non convince anche per un altro fattore soggettivo: sarebbe stato operato da un procuratore che, rifiutatosi di giurare per la Repubblica Sociale Italiana, era stato imprigionato in Germania dai nazisti.

avvenuto, su disposizione del dott. Santacroce, il 14 settembre 1968 tra il dott. Massimo Tringali, magistrato militare applicato alla Procura generale militare e il dott. Leonardo Campanelli, magistrato militare, relativi ai crimini di guerra.

Il dott. Massimo Tringali, fino a quel momento, responsabile di quegli atti per conto del dott. Santacroce, infatti, viene assegnato a capo dell'ufficio del pubblico Ministero presso il tribunale territoriale di Roma e quindi incaricato di passare gli atti in questione a Leonardo Campanelli.

Questo dato è stato certificato grazie alla documentazione inviata da parte della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello alla Commissione d'inchiesta<sup>214</sup>, ma che non viene menzionata nelle conclusioni dell'indagine condotta dal CMM nel 1996-99.

In quella sede, infatti, si sostiene che l'ultimo riferimento temporale della contezza dell'archivio dei crimini di guerra nel carteggio della Procura generale militare viene datato non oltre il 1967: "Non solo nel carteggio posteriore al 1967 più non risulta l'esistenza dell'archivio; ma nell'ambito della Procura generale nemmeno c'era un qualsiasi più specifico documento che, tra i carichi pendenti dell'ufficio, indicasse i fascicoli sui crimini di guerra."

Invece, non soltanto questo verbale di consegne, ma anche altre carte, acquisite dalla Commissione, offrono tracce tutt'altro che secondarie dell'esistenza e della vita dell'archivio almeno fino al 22 novembre 1971, incluso, sempre cioè all'interno del periodo in cui Enrico Santacroce è stato Procuratore generale militare.

Tra le altre carte, che certificano oltre il 1968 la sua presenza, e la sua attività interna a Palazzo Cesi, risulta particolarmente significativo un biglietto manoscritto che lo colloca nella stanza di Campanelli e precisamente in un armadio<sup>215</sup>, nel quale, per l'ultima volta quasi fortuitamente (per svolgere una pratica) si sarebbe imbattuto nel 1974 il dott. Bianchi, secondo quanto affermato di fronte alla commissione d'inchiesta<sup>216</sup>.

Tornando specificamente al verbale del passaggio di consegne del 1968, non va trascurato che esso costituisca una foto tutt'altro che sfocata o imprecisa della realtà degli atti sui crimini di guerra detenuti a Palazzo Cesi.

Pertanto i fascicoli si trovavano in un vero e proprio archivio, mantenuto almeno nel periodo di Santacroce quale procuratore generale (1958-1974) con estrema attenzione.

Proprio ad ulteriore confutazione delle conclusioni del CMM, in proposito si rinvia al paragrafo 5.1 circa il sopralluogo compiuto nei locali di Palazzo Cesi dalla commissione d'inchiesta.

<sup>214</sup> Doc. 5/2, p. 1.

<sup>215</sup> Doc. 8/2, in particolare pp. 44-47.

<sup>216</sup> Audizione del 4 maggio 2004, p. 7.

#### 4.2 La riforma ordinamentale del 1981. L'entrata in vigore: effetti e valutazioni

Importanti se non epocali cambiamenti all'organizzazione della magistratura militare sono stati apportati nel maggio del 1981 dalla Legge n. 180 recante “*modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*”.<sup>217</sup>

Questa riforma di così ampio respiro, ha esteso alla magistratura militare quei principi costituzionali in tema di organizzazione ed amministrazione della giustizia che la stessa Legge Fondamentale dello Stato voleva trovasse applicazione anche presso le giurisdizioni speciali.

Ci riferiamo in particolare alle garanzie di indipendenza, autonomia, imparzialità riconosciute alla magistratura dagli articoli e dalle disposizioni del Titolo IV della nostra Carta Costituzionale.

Ma per comprendere appieno la portata della riforma del 1981, appare opportuno illustrare le principali caratteristiche dell'ordinamento giudiziario militare prima di tale data.

In precedenza la magistratura militare, pur rappresentando un organismo *lato sensu* giurisdizionale, era sostanzialmente una costola delle Forze Armate, disciplinata quindi, secondo i rigidi principi dell'organizzazione militare, con la logica conseguenza che nella composizione dei tribunali militari si dovesse tenere conto delle diverse Forze Armate e del grado dei suoi stessi componenti.

Pertanto, la magistratura militare, sotto molti aspetti, era equiparabile ad un vero e proprio corpo militare retto da rigidi rapporti gerarchici interni.

Difatti, i collegi giudicanti dovevano essere ogni volta costituiti secondo criteri parametrati all'appartenenza dell'imputato ad una specifica forza armata e al grado dello stesso, in modo da rispettare la logica del principio gerarchico.

La nomina del Presidente e dei giudici militari avveniva mediante decreto reale, mentre il Procuratore generale militare veniva nominato, come un alto funzionario dello Stato, dal Consiglio dei ministri.

Il Procuratore generale militare era competente in via esclusiva all'adozione dei provvedimenti disciplinari, di promozione, ai trasferimenti, al conferimento delle funzioni a tutti i magistrati militari, ivi compresi quelli destinati alla funzione di giudice nell'ambito dei tribunali militari.

Originariamente, quindi, oltre ai tribunali militari di prima istanza, vi era solamente il Tribunale Supremo Militare che esercitava funzioni di legittimità equiparabili a quelle della Corte di Cassazione.

Il Procuratore generale militare veniva nominato, anche al di fuori della magistratura militare stessa, su proposta del Ministro della difesa dal Consiglio dei ministri, quindi la nomina era di carattere squisitamente politico.

Ovviamente, stando così le cose, i rapporti tra i vertici della magistratura militare e le autorità politiche risentivano di questa impostazione di fondo, non unica comunque nello scenario giuridico internazionale, la quale, secondo la concezione dell'epoca (come detto l'ordinamento giudiziario militare è stato approvato

---

<sup>217</sup> La revisione dell'ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con Regio Decreto del 9 settembre 1941 n. 1022 è avvenuta con l'emanazione delle leggi n. 180 del 7 maggio 1981 e n. 561 del 30 dicembre 1988, al fine adeguarsi alla Costituzione Italiana.

con Regio Decreto n. 1022 del 1941) non poteva trascurare una serie di fattori collegati a valutazioni politiche.

Peraltro, in questo quadro, un importante elemento di garanzia per l'operato del Procuratore generale militare e della sua possibilità di agire in effettiva autonomia dal potere politico, nei fatti è stato accertato dagli elementi forniti nelle audizioni della Commissione d'inchiesta.

In primo luogo storicamente mai il governo decise di rimuovere un Procuratore generale militare nell'epoca repubblicana, come confermato dal prof. Renato Maggiore.

In secondo luogo, l'autonomia sostanziale del Procuratore generale militare - oltre che dalle dichiarazioni già riportate che concernevano in modo specifico il procuratore Santacroce - viene a livello più generale certificata dalle dichiarazioni del sen. Giulio Andreotti, il quale, nel periodo che qui interessa, ha ricoperto incarichi ministeriali tra i più importanti, non soltanto come Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dal 1947 al 1954, ma soprattutto quale Ministro della difesa, nel periodo 1959-1966 e poi ancora nel 1974, prima di essere numerose volte Presidente del consiglio.

Sul rapporto tra Procuratore generale militare e potere politico il senatore ha dichiarato: *“il Procuratore generale militare era della giustizia militare [...] quindi sotto questo aspetto c'era un rapporto; ma un rapporto con il ministro e con la struttura politica del Ministero non esisteva proprio; tanto è vero che questo non c'era nemmeno nelle tabelle delle udienze con il Procuratore generale militare. Di questo ne sono sicuro [...]. Vi era nel rapporto tra il ministro, o i sottosegretari da lui delegati, e la giustizia militare una notevolissima autonomia; vorrei dire che si consideravano più giudici che non appartenenti alla struttura del Ministero della difesa [...]. Si trattava di una nomina - quella del Procuratore generale militare - che passava per il Consiglio dei Ministri, però non c'era assolutamente subordinazione, anzi, il rapporto con il Procuratore generale militare o con il Presidente del tribunale militare non esisteva”*<sup>218</sup>.

Il sen. Andreotti, ha quindi negato l'esistenza di un condizionamento politico, affermando con decisione che mai, in una delle tante sedute del Consiglio dei ministri a cui ha preso parte, si è discusso e deciso sull'opportunità o meno di dare corso ai procedimenti penali relativi ai crimini nazi-fascisti documentati nei fascicoli.

Testualmente, infatti, il senatore ha affermato: *“sull'argomento di cui si occupa la vostra Commissione [...] posso dire con assoluta precisione che, nel corso della mia lunghissima vita ministeriale, a cominciare dall'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dal 1947 al 1954 e poi in molti ministeri ed anche alla Presidenza del consiglio, di questo problema non ho mai avuto occasione di sentire parlare.”*

La circostanza, tra l'altro, è confermata dall'esito negativo della ricerca condotta, presso gli archivi di Palazzo Chigi, sui verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri del tempo dalla quale non è emerso alcun coinvolgimento del Governo nella vicenda oggetto dell'inchiesta della Commissione.

La riforma varata nel 1981, comunque, rispetto al sistema fino a quel momento esistente, ha voluto nettamente separare gli organi della giustizia militare dal potere politico, rimuovendo ogni tipo di eventuale relazione.

---

<sup>218</sup> Audizione del sen. Giulio Andreotti del 16 febbraio 2005.



Questa scissione viene operata dall'art. 1 della Legge 180/1981, vera norma cardine della riforma, la quale sancisce che *“lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono ora regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili.”*

Tale disposizione ha reso così operative ed effettive, anche in relazione all'ordinamento giudiziario militare, le guarentigie riconosciute dalla legge alla magistratura, attuando pienamente ed effettivamente i principi previsti, in questo ambito, dalla Costituzione.

E non v'è chi non veda come un elemento tanto rilevante nella vicenda esaminata, non abbia in realtà sortito effetto alcuno, atteso che la situazione precedentemente verificatasi, è rimasta immutata sul piano della mancata trasmissione dei fascicoli.

Ulteriore tangibile elemento atto quantomeno a smentire ulteriormente la possibilità di configurare l'ipotesi secondo cui la magistratura militare fosse stata un vero e proprio strumento nelle mani di una volontà politica che aveva deciso l'occultamento, in modo del tutto intenzionale e coerente.

Orientamento come già ricordato in precedenza, prospettato nelle conclusioni dell'indagine del CMM e in quelle della Commissione Giustizia della Camera.

I fascicoli, infatti, non vennero trasmessi né prima, né dopo il 1981, neanche cioè quando la magistratura militare “conquistò” l'autonomia dal potere politico.

#### 4.3 La soppressione del Tribunale Supremo Militare e il passaggio delle attribuzioni alla Cassazione e l'istituzione della Corte militare d'appello: gli effetti sulla titolarità dell'archivio

Degni di menzione per il prosieguo della nostra trattazione sono alcuni cambiamenti apportati dalla Legge n. 180 del 1981.

In primo luogo si è proceduto alla soppressione del Tribunale Supremo Militare che, praticamente, segna la definitiva scomparsa di ogni tipo di eventuale sovraordinazione politica sugli uffici di vertice della magistratura militare, venendo meno la nomina governativa del Procuratore generale militare.

Infatti, così facendo, tutti i poteri e le prerogative della Procura generale militare presso tale organo di giustizia passano in consegna alla Corte di Cassazione presso la quale viene istituito un “*ufficio autonomo del pubblico ministero militare*”.

Contestualmente viene istituito il grado di appello e, come conseguenza naturale, anche la Procura generale militare presso la Corte militare d'appello.

In questo modo, al fine di rispecchiare l'attuale ripartizione di funzioni e di poteri a livello ordinamentale tra Corte d'appello e Corte di Cassazione, le questioni di merito vengono attribuite alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello; le questioni generali di legittimità, invece, rimangono conservate nella cancelleria della Procura generale militare, prima presso il Tribunale Supremo Militare, ora presso la Corte Suprema di Cassazione, senza comunque che tutto ciò comporti un cambiamento di sede dal punto di vista logistico.

Inoltre i locali adibiti ad archivio, presso i quali saranno poi rinvenuti i fascicoli oggetto dell'indagine nel 1994, diverranno di pertinenza della Procura generale militare presso la Corte militare di appello a partire dal 1991, come risulta dal passaggio di consegne del 19 dicembre 1991, intervenuto fra il dott. Mazzi e il dott. Giordano.

Nonostante la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, varata nel 1981, abbia operato il completo sganciamento della Procura generale militare da ogni influsso reale o eventuale del potere politico, non è stato comunque mai dimostrato, anche dopo il varo della Riforma e fino al ritrovamento del 1994, alcun mutamento di indirizzo circa la gestione dei fascicoli.

Il che farebbe ulteriormente pensare che nessun condizionamento politico, pur teoricamente ipotizzabile prima del 1981, abbia influito sull'operato dei Procuratori generali militari che si sono succeduti nella vicenda.

Infatti, ammettendo per un attimo che questo condizionamento ci sia stato, i Procuratori generali militari, una volta venuto meno a livello normativo ogni possibile contatto o coinvolgimento del potere politico, avrebbero potuto benissimo attivarsi; cosa invece che non si è verificata. I fascicoli infatti rimasero, anche dopo il 1981, ancora pendenti presso la Procura generale militare per molto tempo.

Tanti sono stati sicuramente i dubbi che l'ordinamento giudiziario militare ha suscitato dalla sua istituzione e fino alle modifiche del 1981 a questo apportate.

Molti hanno teorizzato possibili se non probabili condizionamenti sugli organi della giustizia militare da parte delle istituzioni politiche visto, su tutti, l'istituto della nomina governativa del Procuratore generale militare.

Oltre alle già citate affermazioni del prof. Renato Maggiore, la tesi dell'occultamento come complotto orchestrato secondo una precisa volontà politica registra la totale assenza di documenti probanti in questo senso (pur nelle tante verifiche condotte in archivi italiani e stranieri dalla Commissione).

In sostanza manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell'Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell'occultamento.

Analogo discorso può essere fatto, sul medesimo argomento, per le audizioni, in cui si è assistito ad un fiorire di ipotesi, congetture, opinioni personali, formulate nella quasi totalità da persone che, nel periodo "caldo" che va dal 1946 al 1968, non erano presenti.

Nel rispetto comunque delle opinioni espresse da costoro che, senza ombra di dubbio, hanno contribuito a inquadrare e meglio comprendere numerosi aspetti dell'inchiesta, offrendo numerosi spunti di riflessione, quanto riferito e precedentemente riportato dal senatore a vita Andreotti, appare comunque in grado di fugare ogni ulteriore sospetto in proposito anche in relazione alle verifiche documentali compiute nel corso dell'inchiesta.

Ancora di più a questo punto, il carattere di corrispondenza priva di una veste formale ed ufficiale e contenente soltanto valutazioni del tutto personali, del carteggio Martino - Taviani, ampiamente documentato in precedenza, risulta ulteriormente chiarito e dimostrato.

## Capitolo 5. Il rinvenimento dell'archivio

### 5.1. Le modalità e la titolarità dei locali

*In primis* occorre ricordare che “*le ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi*” rappresentano uno degli specifici accertamenti demandati dal Parlamento alla Commissione, come previsto dall’art. 2, lett. a) della Legge istitutiva (Legge 15 maggio 2003, n. 107).

Ed è appena il caso di aggiungere che la completezza di tale specifico accertamento fornirà elementi capaci di dare risposte esaurienti anche ai quesiti fissati nelle lettere b) e c) del citato art. 2, riguardanti – rispettivamente - le cause dell’occultamento dei fascicoli e le relative responsabilità, nonché della mancata individuazione e del mancato perseguimento dei responsabili.

Vale la pena, quindi, di richiamare l’attenzione sul carattere fondamentale del tema qui esaminato: soltanto seguendo, per così dire, “le tracce” dei fascicoli (come una sorta di filo di Arianna) e chiarendo la loro localizzazione nell’intero arco temporale oggetto delle indagini (dalle origini dell’archivio al rinvenimento del giugno 1994), la Commissione potrà dare esauriente risposta ai quesiti posti dalla legge.

Tanto premesso e prima di entrare nel merito, si rende necessario evidenziare - sin d’ora - quella che sembra essere una inesattezza nella formulazione della Legge istitutiva che, alla lettera a) dell’art. 2, demanda alla Commissione il compito di indagare sulle “*ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell’archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato*”.

La formulazione della norma, infatti, induce a ritenere che i fascicoli relativi a crimini nazifascisti avrebbero dovuto correttamente trovarsi nell’archivio dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non sembra che tale affermazione possa ritenersi corretta; inoltre, si dà per scontata quella che appare un’altra imprecisione e cioè che i predetti archivi non avrebbero dovuto essere localizzati (almeno fino ad una certa data) a Palazzo Cesi.

Sul punto si avrà agio di soffermarsi nel prosieguo della trattazione, ma appare opportuno sollecitare una riflessione al riguardo; ad ogni modo, ove risultasse condivisibile l’interpretazione seguita in questa sede, una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla qualificazione della inesattezza quale un mero *refuso*.

Entrando, a questo punto, nel merito, si procede ad un’elencazione – necessariamente schematica - degli elementi raccolti sulla localizzazione dell’archivio nei diversi periodi, evidenziando man mano le contraddittorietà emerse e proponendo – di volta in volta – specifiche attività d’indagine volte a tentare di fare chiarezza su un punto essenziale della complessa vicenda esaminata.

Con il rinvenimento dei fascicoli *de quibus* presso l’Archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della magistratura militare, prende avvio l’ultima fase della vicenda legata alla trattazione dei fascicoli.

In relazione alla genesi del rinvenimento di detti fascicoli si è provveduto ad effettuare l’audizione dei personaggi che a vario titolo ne furono coinvolti, nonché a visionare direttamente i locali situati a Palazzo Cesi e che un tempo erano adibiti ad archivio, acquisendo anche gli elaborati grafici riguardanti la loro disposizione.

Occorre peraltro sottolineare, che la Commissione parlamentare, nel corso di un sopralluogo effettuato durante i lavori, ha potuto constatare che, il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato o scantinato – così come si era in primo tempo pensato, forse anche in conseguenza della suggestione mediatico-giornalistica che ne aveva dato questa descrizione - bensì su un piano rialzato di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile a coloro i quali lavoravano alla Procura generale.

Suggestioni, in parte alimentate forse anche dal tentativo di fornire una qualche giustificazione ad una inerzia protrattasi troppo a lungo, lasciando intendere che nessuno avrebbe potuto imbattersi occasionalmente in quei fascicoli e neanche accedere ai locali dove erano stati custoditi.

In sostanza vi si accede dal cortile interno di Palazzo Cesi, salendo qualche gradino all'esterno e poi attraverso una scala interna che originariamente sfociava in una sorta di corridoio, percorrendo il quale dal lato sinistro si giungeva ad una stanza (attualmente adibita a biblioteca) adiacente ad un'altra più piccola, per accedere alla quale era necessario salire qualche gradino, e che era delimitata da una grata con cancello in ferro e serratura di sicurezza. Attualmente dove un tempo vi era la grata è stata eretta una parete che divide i due locali.

I commissari hanno, altresì, verificato che i due locali erano separati da una colonna dove si sarebbero verificati gli inconvenienti riferiti nel corso delle audizioni (perdita d'acqua).

Risulta quindi evidente che i fascicoli non erano affatto stati relegati in locali pressoché inaccessibili ma vennero collocati e rinvenuti in ambienti regolarmente frequentati.

Ciò detto, appare comunque opportuno ripercorrere – seppur brevemente – le fasi salienti del ritrovamento, dei successivi sviluppi, nonché della collocazione dell'archivio prima del rinvenimento del 1994.

Nell'estate del 1994, in un locale di Palazzo Cesi, a Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un archivio contenente atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945, suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni, un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.

Tale archivio venne poi ricostruito con una certa vena giornalistica, "*l'armadio della vergogna*" attorno al quale è proliferata in letterature di vario genere, una serie di legittimi sospetti sorti già a partire dal rinvenimento in uno stato, per così dire, improprio.

Invero, sono sorti forti dubbi sull'esistenza di un armadio con le alte rivolte verso il muro quasi a nascondere il contenuto.

Inizialmente si è sostenuto che l'armadio giaceva in una stanza con le ante rivolte verso il muro, quasi a sottolinearne l'irregolarità e il contenuto proibito.

Probabilmente ci si è fermati a considerare soltanto gli aspetti scenografici della vicenda.

Per quanto il locale del ritrovamento si trovasse tra quelli di pertinenza della Procura generale militare presso la corte militare di appello, sui fascicoli figurava naturalmente la provvisoria archiviazione adottata dalla Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla Procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Il prof. Renato Maggiore<sup>219</sup>, allora Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione nell'estate 1994 rese possibile il rinvenimento del materiale relativo ai crimini di guerra in occasione di una richiesta del dott. Antonino Intelisano, Procuratore militare presso il Tribunale militare di Roma, relativa ad eventuali atti utili al processo Erich Priebke ed in seguito alla quale il dott. Maggiore aveva disposto accertamenti di archivio nei locali di sua competenza.

Sul punto il dott. Intelisano ha riferito che nella primavera del 1994 - mentre stava svolgendo le indagini preliminari relative al caso di Erich Priebke - nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunicò di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS, che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Appresa la notizia, egli perciò si è attivato per acquisire ulteriori elementi. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, scaturì quindi l'indagine nei confronti dell'ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario - che aveva come protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler - perché non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti, il procedimento, originariamente, era stato aperto - sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello in altre parole del 1930 - nei confronti di Erbert Kappler più altri, tra cui Erich Priebke.

Il processo, conclusosi con la condanna all'ergastolo, era stato celebrato solo nei confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorità alleate all'Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta.<sup>220</sup>

Il dott. Intelisano aveva necessità di approfondire determinate tematiche, perché nel fascicolo ampiamente utilizzato nell'ambito del procedimento contro Priebke - applicando le regole dell'utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di procedura penale - non aveva trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell'indice.

Voleva quindi appurare se ne esistesse una copia altrove, al fine di verificare in particolare nel caso di Priebke, l'esistenza della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 248 del codice penale militare di guerra.

Il dott. Intelisano ha affermato che era a conoscenza del fatto che presso la Procura generale militare (presso il Tribunale Supremo Militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, presso la Corte di Cassazione) doveva esserci un carteggio, quantomeno di carattere generale, sui crimini di guerra, in quanto vi era conservata la corrispondenza di carattere generale successiva all'evasione del tenente colonnello Kappler avvenuta nella seconda metà degli anni settanta.

Il dott. Intelisano riferisce poi che, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva ricevuto la visita di una giovane ri-

---

<sup>219</sup> Professore di diritto penale militare all'Università di Palermo, affiancato nel 1973 al dott. Santacroce con mansioni di procuratore militare presso la Procura Generale e fondato della rivista GIUSTIZIA MILITARE. Egli ha rilevato di non avere mai saputo nulla circa l'esistenza di questi carteggi e di presupporre che non ne sapessero nulla anche i colleghi con i quali era in confidenza. Egli infatti era arrivato alla Procura generale militare nel 1973 proveniente dalla Procura militare della Repubblica di Palermo.

<sup>220</sup> Mette conto rilevare che se Erich Priebke fosse stato processato durante il primo processo insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner, molto probabilmente sarebbe stato assolto. Difatti, la sentenza emessa allora dal Tribunale di Roma, presieduta dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore.

cercatrice, la quale gli aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra.

Tuttavia questo aspetto della vicenda è rimasto alquanto oscuro e strano, dal momento che il tentativo di acquisire maggiori chiarimenti su questa ricercatrice, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti è risultato impossibile, in quanto il dott. Intelisano non è stato — inspiegabilmente — in grado di fornire dati più precisi che consentissero l'identificazione della predetta ricercatrice.

La mancanza di chiarezza su questo aspetto della vicenda stride, in modo evidente, con lo sforzo profondo e coerente sostenuto in questa direzione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Comunque sia, Intelisano ha riferito di aver preso contatto telefonicamente con i due uffici che, in quel momento potevano ritenersi competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di Palazzo Cesi, ovvero la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello — all'epoca diretta dal dott. Giuseppe Scandurra — e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, all'epoca diretta dal prof. Renato Maggiore.

È appena il caso di precisare che — come del resto ha sottolineato lo stesso Intelisano — l'esigenza di rapportarsi con due diversi Uffici, in quanto, in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario militare, attuata con la Legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate divennero due, l'una presso la Corte militare d'appello e l'altra presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, in data 30 giugno 1994, Intelisano inviò una missiva ai due Procuratori generali specificando che *“nell'ambito degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell'ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attività precedenti e successive all'eccidio delle Fosse Ardeatine, è emersa la necessità di prendere visione del carteggio già esistente negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale”*.

Come si è già detto, prima di inviare alle due Procure generali la missiva di cui sopra, Intelisano aveva avuto con i medesimi Uffici contatti informali, nell'ambito dei quali vi era stato uno scambio di informazioni tra gli Uffici stessi.

Ad esempio vi è una missiva del 24 giugno 1994 — cioè in epoca anteriore alla formalizzazione della richiesta da parte di Intelisano — con la quale il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione scriveva al Procuratore generale presso la Corte militare d'appello e comunicava che c'erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: *“Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo Generale Ufficio e codesta Procura generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti dai carteggi di questo stesso Generale Ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla*

*Legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell'esito negativo di tali ricerche".*

Un importante contributo per la ricostruzione delle circostanze afferenti al rinvenimento dei fascicoli *de quibus* si ricava anche dall'audizione del prof. Renato Maggiore (cfr. audizioni del 13.10.2004, 10.11.2004, 27.10.2004), all'epoca dei fatti, Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Dalla sua audizione si è potuto rilevare che al fine di esaudire le predette richieste del dott. Intelisano, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione si rivolse al col. Alessandro Bianchi (già Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione) per sapere se nel carteggio dell'Ufficio potevano esservi atti e/o documenti connessi con l'argomento *"criminali di guerra"*.

Nonostante una prima verifica diede esito negativo, la forte curiosità (sollecitata anche dal forte risalto concesso dalla stampa al processo Priebke) condusse lo stesso Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, prof. Maggiore a richiedere nuovamente al col. Alessandro Bianchi se esistesse o meno un tale carteggio e se qualcuno ne avesse conoscenza.

Questa volta, il 13 luglio il prof. Maggiore rispose positivamente ad Intelisano (il quale chiese ed ottenne anche copia del registro generale) rilevando che: *"in relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare. Al riguardo sarebbe opportuno che lei prendesse previ contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dott. Nicolosi, già delegato ad un'attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi"*.

Dalle audizioni del dott. Maggiore e del col. Bianchi si poi rilevato che fu un terzo soggetto: il dott. Floro Roselli<sup>221</sup> ad indicare il luogo ove si tenevano i fascicoli, luogo che non era lontano dai locali dei Tribunali militari di guerra soppressi.

Sono le indicazioni di Floro Roselli a consentire il ritrovamento del carteggio e del registro, quest'ultimo poi portato dal col. Bianchi al dott. Maggiore.<sup>222</sup>

Doverosamente dobbiamo rilevare che diversa è stata la versione fornita dal dott. Francesco Conte, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello* che si omette di riportare in questa sede, esclusivamente per ragioni di sintesi e di *"chiarezza"* espositiva.

---

<sup>221</sup> Il dott. Floro Roselli ebbe l'incarico di capo dell'ufficio del pubblico ministero per i Tribunali di guerra soppressi, e successivamente continuò a frequentare il locale ove si rinvennero i fascicoli, anche dopo il collocamento in quiescenza, in quanto curava la pubblicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Va tuttavia anche precisato che a partire dal 1983 in poi altri magistrati si erano occupati, succedendo a Roselli, del materiale riguardante i tribunali di guerra soppressi. Un altro magistrato militare, procuratore militare addetto ai tribunali militari di guerra soppressi, in particolare, per molti anni era stato il dott. Giuseppe Mazzi, di cui pure è stata disposta l'audizione da parte della Commissione; tuttavia il dott. Mazzi non fu l'unico, perché in alternanza con lui se ne occuparono anche altri magistrati, che però non sono più in vita, tra cui il dott. Vito Antuofermo.

<sup>222</sup> Audizione del dott. Maggiore del 4 maggio 2004: *"Bianchi venne da me quasi trionfante: "Ho trovato. Guardi, guardi". E mi portò un brogliaccio, vorrei dire, un registro; in sostanza era un vero e proprio registro generale - forse improprio sotto qualche aspetto - contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunce e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, non so se anche da chi non era militare, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residue. C'era questo registro generale e la cosa ebbe subito molta importanza ai miei occhi"*.